

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE  
DEI SERVIZI ASSICURATIVI**

**CAPITOLATO TECNICO PER L'ASSICURAZIONE  
"ALL RISKS –  
TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO"**

**Contraente:**

**Fondazione C.N.A.O. Centro Nazionale Adroterapia Oncologica  
Strada Campeggi 53  
27100 Pavia PV  
P.IVA 03491780965**

## SOMMARIO

<b>DEFINIZIONI [DEF]</b> .....	<b>5</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]</b> .....	<b>10</b>
<b>DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI</b> .....	<b>10</b>
Art.1 Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta.....	10
Art.2 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione .....	10
Art.3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio .....	11
Art.4 Gestione della Polizza .....	11
Art.5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione .....	12
Art.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio Buona fede - Diminuzione del Rischio.....	12
Art.7 Interpretazione della Polizza.....	13
Art.8 Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	13
Art.9 Ispezione dei beni assicurati .....	13
Art.10 Limite massimo d'indennizzo.....	13
Art.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza .....	13
Art.12 Oneri fiscali .....	14
Art.13 Foro competente .....	14
Art.14 Rinvio alle norme vigenti .....	14
Art.15 Trattamento dei dati.....	14
Art.16 Tracciabilità dei pagamenti.....	14
Art.17 Coassicurazione e Delega.....	14
<b>NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO</b> .....	<b>15</b>
Art.18 Obblighi del contraente – Denuncia del sinistro.....	15
Art.19 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite.....	16
Art.20 Mandato dei periti – Operazioni peritali .....	16
Art.21 Liquidazione per partite separate.....	17
Art.22 Valore dei Beni Immobili e Mobili e determinazione del Danno .....	17
Art.23 Differenziale storico artistico .....	19
Art.24 Determinazione del Danno per i Valori e opere d'arte.....	20
Art.25 Valore assicurabile e Determinazione dell'ammontare del danno per i Beni Elettronici ed Elettromedicali	20
La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono: .....	20
Art.26 Determinazione del danno per i supporti dati – ricostruzione dati.....	22
Art.27 Assicurazione parziale.....	22
Art.28 Coppie - Insieme - Serie .....	22
Art.29 Pagamento dell'Indennizzo ed anticipi.....	22
Art.30 Rinuncia al diritto di surroga.....	23

Art.31 Recesso in caso di Sinistro .....	24
Art.32 Rendicontazione sinistri.....	24
<b>Attività e Caratteristiche del Rischio [AC].....</b>	<b>25</b>
Art.33 Somme Assicurate .....	25
Art.34 Conteggio del Premio .....	25
Art.35 Aggiornamento delle Somme Assicurate, adeguamento e regolazione del .....	26
Premio – Leeway clause.....	26
Art.36 Forma della copertura .....	27
<b>Rischi Indennizzabili [RI] .....</b>	<b>27</b>
Art.37 Oggetto dell'Assicurazione AllRisks .....	27
Art.38 Guasti.....	27
Art.39 Spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro.....	27
Art.40 Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno .....	27
Art.41 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione – liquidi condotti .....	28
Art.42 Costi per il collaudo .....	28
Art.43 Oneri di urbanizzazione – Ricostruzione – Riparazione – Adeguamento alla normativa .....	28
Art.44 Spese per onorari ingegneri architetti consulenti .....	29
Art.45 Spese per onorari periti .....	29
Art.46 Costi di ricostruzione degli archivi non informatici .....	30
Art.47 Supporti Dati e ricostruzione Dati.....	30
Art.48 Danni subiti da Oggetti d’Arte .....	30
Art.49 Somme dovute a terzi (Ricorso Terzi) .....	30
Art.50 Maggiori costi e Perdita pigioni .....	31
Art.51 Furto, Rapina, Estorsione e Scippo .....	32
<b>Esclusioni [E] .....</b>	<b>35</b>
<b>Delimitazioni e Detrazioni [DD].....</b>	<b>40</b>
Art.52 Terremoto.....	40
Art.53 Inondazioni Alluvioni.....	40
Art.54 Eventi atmosferici .....	40
Art.55 Grandine (su fragili) .....	41
Art.56 Sovraccarico neve e/o ghiaccio.....	41
Art.57 Gelo e Ghiaccio .....	42
Art.58 Eventi socio politici .....	42
Art.59 Terrorismo Sabotaggio.....	42
Art.60 Collasso Strutturale.....	42
Art.61 Fenomeno Elettrico .....	43

Art.62 Beni in Refrigerazione e/o temperatura controllata .....	43
<b>Condizioni Particolari [CP].....</b>	<b>43</b>
Art.63 Operatività dell'Assicurazione .....	43
Art.64 Deroga all' assicurazione parziale.....	43
Art.65 Precisazione Beni Elettronici e/o elettromedicali ad Impiego Mobile.....	44
Art.66 Precisazione Guasti Macchine .....	44
Art.67 Precisazione Occupazione Non Militare .....	45
Art.68 Esistenza e/o impiego di radioisotopi.....	45
<b>LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF] .....</b>	<b>46</b>

## DEFINIZIONI [DEF]

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
<b>Società/Assicuratore</b>	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
<b>Broker</b>	L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Danno</b>	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza.
<b>Danno Indiretto</b>	Sospensione di attività e/o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Limite di Indennizzo</b>	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
<b>Somma Assicurata</b>	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata
<b>Franchigia</b>	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Periodo di assicurazione</b>	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
<b>Beni Assicurati o Cose Assicurate</b>	Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato/Contraente anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato/Contraente, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato/Contraente o lo stesso è tenuto/obbligato all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato/Contraente e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato/Contraente svolge le proprie attività con l'intesa che eventuali posizioni/aggiornamenti omessi o ritardati (esempio nuove acquisizioni, alienazioni, cessioni, ecc) non costituiranno pregiudizio al diritto all'indennizzo. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
<b>Beni Immobili</b>	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrato e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, , comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge

	n. 53 del 28 febbraio 1983
<b>Beni Mobili</b>	Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Beni Elettronici, Elettromedicali, farmaci, medicinali, presidi medici, dispositivi medici e merci in genere, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA.
<b>Incendio</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Implosione</b>	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
<b>Fenomeno Elettrico</b>	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma
<b>Archivi non informatici</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.
<b>Terremoto</b>	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
<b>Inondazione ed Alluvione</b>	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
<b>Allagamento</b>	L'accumulo di acqua che crea danni ai Beni Assicurati, dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
<b>Terrorismo e sabotaggio</b>	Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. Per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare turbare o rallentare il normale svolgimento di attività.

<b>Beni Elettromedicali</b>	Apparecchio elettrico e/o elettronico destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un esercente la professione sanitaria, e che entra in contatto fisico od elettrico con il paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente, ivi inclusi tutti ciclotroni, sincotroni e tutte le apparecchiature ed impianti per l'accelerazione delle particelle (comprese le parti meccaniche ed i magneti). L'apparecchio comprende quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permetterne l'uso normale dell'apparecchio secondo la normativa vigente.
<b>Beni Elettronici</b>	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati ai beni assicurati.
<b>Beni Elettronici ed Elettromedicali ad impiego Mobile</b>	Come tali intendendosi i beni elettronici ed elettromedicali che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati anche al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione e stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
<b>Supporti Dati</b>	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
<b>Dati</b>	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, compresi i dati contenuti su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.
<b>Programmi in licenza d'uso</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
<b>Guasti cagionati dai ladri</b>	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
<b>Mezzi di custodia</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di

	sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione.
<b>Rapina</b>	Sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni Mobili mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
<b>Estorsione</b>	L'appropriazione di Beni mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare i Beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
<b>Scippo</b>	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, in luogo pubblico, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
<b>Furto</b>	Come definito dall'articolo 624 del C.P e comunque l'impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene
<b>Furto con destrezza</b>	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
<b>Oggetti od Opere d'arte</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.
<b>Valori</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.
<b>Preziosi</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).
<b>Portavalori</b>	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa.
<b>Computer Virus</b>	un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica dei programmi software</li> <li>- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.</li> </ul>

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]** **DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI**

---

### **Art.1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA**

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 28.02.2022 e scadenza alle ore 24.00 del 28.02.2025

Entrambe le Parti si riservano, alla scadenza anniversaria del 28.02 di ogni anno, la facoltà di rescindere il contratto con preavviso di 120 giorni a far data dal 31.12.2022

Alla data di naturale scadenza della polizza ovvero trascorsi i 36 (trentasei) mesi ed entro tale termine, è facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' facoltà del Contraente, nell'eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari che impongano la necessità di aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 28.02.2022 anche se il pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 del 31.05.2022, ultimo giorno del trimestre successivo, cd. termine di mora, calcolato a partire dall'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la polizza

Le rate annuali di premio devono essere pagate rispettivamente entro l'ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall'ultimo giorno del mese in cui ha effetto il periodo assicurativo annuo della polizza, il 31.05. di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Anche le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro novanta giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto.

Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'esecuzione dell'ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).

### **Art.3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare il pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'esecuzione dell'ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

### **Art.4 GESTIONE DELLA POLIZZA**

Resta inteso tra le Parti che a Aon S.p.A., Broker cui la Contraente ha affidato tale incarico, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, può essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

La Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

#### **Art.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di Premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'Assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di Premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di Premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo

scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

#### **Art.7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di Polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

#### **Art.8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi Beni Assicurati oggetto del presente contratto esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato/Contraente a valere sulla presente polizza potranno essere liquidati ed indennizzati, a richiesta dell'Assicurato, dalla Società in deroga all'art. 1910, secondo quanto stabilito dalla presente polizza, a prescindere dell'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi (art. 1910 c.c.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla società di eventuali polizze già esistenti o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi Beni oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro se ne è a conoscenza.

#### **Art.9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni Assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art.10 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO**

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art.11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art.12 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art.13 FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

#### **Art.14 RINVIO ALLE NORME VIGENTI**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti.

#### **Art.15 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art.16 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

#### **Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata.

La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società:

- a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici;
- a incassare i premi dell'assicurazione e pagare gli indennizzi;
- a ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'assicurazione, ivi incluse quelle inerenti a proroghe e recesso.

---

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

---

### **Art.18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di Sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società **entro 30 (trenta) giorni** da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società  
secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società.
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell'Assicurato:

1. di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
2. di proseguire la propria attività;
3. di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di

effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

### **Art.19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE**

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

### **Art.20 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

### **Art.21 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE**

Dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente Assicurazione relativamente all'Indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una Polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro.

### **Art.22 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, di tutto il bene, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell'area, ma con il limite del triplo del valore allo stato d'uso.
- Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico.
- per i Beni Mobili,(escluso Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo o riparazione dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

e che per Valore allo stato d'uso s'intende:

- per i Beni Immobili la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria

per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili

- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

In caso di Sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alle Partite 1 e 2 si determina:

- a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al Valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;
- c) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

Ai "Beni Mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia Furto, Rapina ed Estorsione – Rischi Indennizzabili.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.

Per i Danni derivanti da *“Maggiori costi e Perdita di pigione”*, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante:

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Pertanto, in caso di Sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a).

### **Art.23 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO**

In caso di danno ad un Bene Immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF], fermo restando lo specifico Limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.

Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale di cui all'Art. Valore dei Beni Immobili e Mobili e Determinazione del Danno. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

## **Art.24 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OPERE D'ARTE**

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del Sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.

Per gli altri Valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per le Opere d'Arte:

Premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue.

in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
- Oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione fosse prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

## **Art.25 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI ED ELETTROMEDICALI**

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi, necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo stimato come A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del Bene Assicurato al momento del Sinistro, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come B) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad B1).

Questa stima riguarda solo Beni Assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i Danni si siano verificati entro i dieci anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore del bene al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguali o superiori il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella tabella [LSF].

Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle

stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai beni elettronici, resta inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.

#### **Art.26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI – RICOSTRUZIONE DATI**

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un Danno indennizzabile a termine di Polizza, nonché per la ricostruzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

#### **Art.27 ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente Assicurate, la Società risponde del Danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

#### **Art.28 COPPIE - INSIEMI – SERIE**

In caso di Danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'Indennizzo del Danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il Danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

#### **Art.29 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base

degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (cinquantamila).

L'obbligo della Società viene in essere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 5.000.000,00, (cinque milioni) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di Danno ad un Bene Assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che il Bene Assicurato aveva al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La Società dovrà provvedere a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell'atto di quantificazione del danno ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'Indennizzo presunto.

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di Assicurazione.

L'Assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile.

### **Art.30 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Società controllanti, controllate e collegate, proprie Fondazioni;
- c) fornitori
- d) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

### **Art.31 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.

La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

### **Art.32 RENDICONTAZIONE SINISTRI**

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

## **ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]**

---

L'Assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

### **Art.33 SOMME ASSICURATE**

<b>Partita n.</b>	<b>Beni Assicurati</b>	<b>Somme assicurate euro</b>
<b>1</b>	<b>Immobili</b>	<b>€ 37.790.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Beni mobili</b>	<b>€ 61.400.000,00</b>

### **Art.34 CONTEGGIO DEL PREMIO**

Il Premio è determinato dall'applicazione alle Somme Assicurate dei tassi per mille lordi sotto indicati, per il Periodo di Assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un Premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente Polizza, si procederà al calcolo del Premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente Periodo di Assicurazione, il Premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate euro	Tasso lordo pro mille	Premio annuo Lordo euro
1	Immobili	€ 37.790.000,00		
2	Beni mobili	€ 61.400.000,00		
<b>Totale Premio annuo lordo</b>				€ _____

### **Art.35 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEeway CLAUSE**

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 30% della Somma Assicurata nella relativa partita, con il massimo di euro 15.000.000,00. Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 (tre) mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza. Il limite d'Indennizzo per le garanzie terremoto, inondazioni e alluvioni viene stabilito in euro 1.000.000,00 ferme restando le applicazioni delle franchigie e degli scoperti di cui alla tabella [LSF].

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni Periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni e delle rivalutazioni dei Beni preesistenti dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari, a partire dalle scadenze anniversarie successive all'effetto dell'Assicurazione.

La Società provvederà alla regolazione del Premio sia per i Beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di Polizza sono state automaticamente estese, sia per i Beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i Beni oggetto di alienazione.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio;
- appendice di regolazione del Premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle Somme Assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior Premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

### **Art.36 FORMA DELLA COPERTURA**

<b>Partite</b>	<b>Criterio di determinazione delle Somme assicurate</b>	<b>Clausola applicata per determinazione del danno</b>
Immobili	Valore intero	Valore a nuovo
Beni mobili	Valore intero	Valore a nuovo

### ***RISCHI INDENNIZZABILI [RI]***

---

#### **Art.37 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS**

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati.

#### **Art.38 GUASTI**

La Società indennizza i guasti causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un Danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

#### **Art.39 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO**

La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del Sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, con l'applicazione del limite di risarcimento previsto alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

#### **Art.40 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO**

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo *"Limite massimo di indennizzo"* della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla *"assicurazione parziale"*, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione del limite di risarcimento previsto alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

#### **Art.41 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE – LIQUIDI CONDOTTI**

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).

Fermo quanto stabilito dall'articolo *"Limite massimo di indennizzo"* della presente Polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla *"assicurazione parziale"*, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

#### **Art.42 COSTI PER IL COLLAUDO**

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla *"assicurazione parziale"*, dall'articolo 1907 del Codice Civile, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

#### **Art.43 ONERI DI URBANIZZAZIONE – RICOSTRUZIONE – RIPARAZIONE – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA**

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e/o ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni

Assicurati, a seguito di un Sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

Sono compresi gli interventi ai Beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni.

La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

#### **Art.44 SPESE PER ONORARI PROFESSIONISTI E CONSULENTI**

La Società rimborsa, le spese dell'Assicurato/Contraente per il professionista (a esempio: Architetti, Ingegneri, Geometri) iscritto ad apposito ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto.

Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito.

La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

#### **Art.45 SPESE PER ONORARI PERITI**

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensivi di eventuali costi di ingegneri, architetti e consulenti in genere a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo Perito.

Sono inoltre a carico della Società le spese, nessuna esclusa, di onorari di architetti, ingegneri, società di consulenza o altri professionisti appositamente incaricati allo scopo dall'Assicurato/Contraente per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'assicuratore e/o dal perito in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.

L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere pre – notula intestata all'Assicurato/Contraente, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato Contraente, e dal Perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo

pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'Assicurato Contraente, inviandone copia all'Assicuratore.

Sono comprese inoltre le spese per le società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsto alla tabella [LSF].

#### **Art.46 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI**

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli Oggetti d'Arte.

La Società indennizzerà tali costi, per singolo sinistro e per Periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "Assicurazione parziale".

#### **Art.47 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti Dati e ai Dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente Polizza. Fermo quanto previsto al precedente Art. "Determinazione del danno per i supporti dati – ricostruzione dati", la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "Assicurazione parziale".

#### **Art.48 DANNI SUBITI DA OGGETTI D'ARTE**

La Società risponde dei danni causati ad Oggetti d'Arte indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Fermo quanto previsto al precedente Art. "Determinazione del danno per i Valori ed Oggetti d'Arte", l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

#### **Art.49 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)**

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari e locatori

L'Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per Sinistro e per Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "Assicurazione parziale".

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, e del suolo.

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

## **Art.50 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI**

**Maggiori costi:** la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi cui lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di Danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni

imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

**Perdita pigioni:** in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per Sinistro e per anno, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

## **Art.51 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO**

**A)** Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da **Furto** la Società risponde:

A.1) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi, in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni Assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

Per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili e limitatamente durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone incaricate dall'Assicurato della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. Tale garanzia con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

A.2) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili e senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A.1, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] (furto senza scasso);

A.3) del furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

A.4) per i Beni Assicurati posti all'aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi ed aree di pertinenza del Contraente e/o dell'Assicurato o presso terzi. In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF]

**B)** Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, da Rapina e da Estorsione dei Beni Assicurati, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

**C)** Relativamente ai danni, direttamente verificatesi da Scippo dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

**D)** Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, derivanti da furto con destrezza di Beni Assicurati posti nell'interno dei Beni Immobili e commessi durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso, la Società ne risponde nei limiti di quanto prevista nella tabella [LSF];

**E)** Relativamente ai danni, direttamente verificatesi in conseguenza degli eventi sopra descritti, a Valori ed Oggetti d'Arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'interno ed all'esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.

**F)** Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione di Valori e Preziosi, che sono:

- ovunque riposti,
- contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'interno dei Beni Immobili,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'esterno dei Beni Immobili,

la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla

“assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile. In caso di Scippo resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera C).

Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Furto, Rapina ed Estorsione o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i Beni Assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i Beni Assicurati, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede e fermo restando gli altri limiti d'indennizzo, in caso di Sinistro il limite di Indennizzo annuo alla garanzia Furto si intenderà ridotto con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Entro 30 giorni dalla data del sinistro, la Società si impegna a comunicare, al Contraente Assicurato, l'eventuale disponibilità al reintegro della somma assicurata e dei relativi limiti di indennizzo, nonché il relativo premio.

Il reintegro decorrerà a far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di Premio deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo “*Pagamenti per variazioni con incasso premio*” dalla ricezione dell'appendice di aumento relativa al reintegro.

## ***ESCLUSIONI [E]***

---

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.

**A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:**

**A1) verificatisi in occasione di:**

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

**A2) dovuti a o causati da:**

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente Articolo Maggiori Costi e Perdita Pigioni;
- trasporto di Beni Assicurati al di fuori dei Beni Immobili, salvo quanto previsto alla precisazione Beni Elettronici ed Elettromedicali ad Impiego Mobile;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili, salvo quanto previsto dall'.art. spese di demolizione e sgombero e all'art. Oneri di Urbanizzazione e ricostruzione

**B) Sono esclusi i danni**

**B1) di:**

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita, frode infedeltà dei dipendenti e saccheggio malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere. Detta esclusione non è applicabile ai beni elettronici;
- natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili e fatto salvo il limite di Indennizzo previsto nella tabella [LSF] per imbrattamento muri;

**B2) dovuti a o causati da:**

- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di Beni Immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di Beni Assicurati, fatto salvo quanto previsto alla precisazione Guasti Macchine;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili, salvo quanto previsto alla clausola "Collasso Strutturale" ;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa.

Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

**C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:**

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto previsto alle garanzie Fenomeno Elettrico, Beni in refrigerazione - temperatura controllata e Precisazioni Guasti Macchine -;
- virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai Beni in Refrigerazione ed a Temperatura Controllata e per quanto previsto alla Precisazione Guasti Macchine;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei Beni Assicurati;
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo.

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

**D) Sono esclusi dall'assicurazione**

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. veicoli iscritti di proprietà dell'Assicurato/Contraente; qualora invece venga specificato il limite di indennizzo, sono esclusi i veicoli in eccedenza alla somma prevista nella tabella [LSF] e salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;

- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel; sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
- i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate;
- gli Oggetti d'Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 20.000,00 o qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrato, se al di fuori del perimetro e/o dall'area di pertinenza delle costruzioni;
- i furti dei beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni salvo quanto previsto all'articolo Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno;
- i danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi;
- i beni mobili posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione

Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

#### **E) Esclusione Malattie Trasmissibili:**

- Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza. Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. La polizza è modificata per includere quanto segue: In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
  1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
  2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmisibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmisibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmisibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo. Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione: Malattia Trasmisibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione. Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

**F) Esclusione Rischi Cyber:**

- Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);

j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

## **DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]**

---

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [LSF].

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico Sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

### **Art.52 TERREMOTO**

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di terremoto, la Società non pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

### **Art.53 INONDAZIONI ALLUVIONI**

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Fatto salvo quanto collocabile a pavimento per naturale destinazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo arredi ed attrezzature), la Società non indennizzerà i danni a Beni Mobili posti ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.

### **Art.54 EVENTI ATMOSFERICI**

Relativamente ai danni causati ai Beni Assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

### **Art.55 GRANDINE (SU FRAGILI)**

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].

### **Art.56 SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO**

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

### **Art.57 GELO E GHIACCIO**

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 (quarantotto) ore dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].

### **Art.58 EVENTI SOCIO POLITICI**

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

In caso di imbrattamento la Società indennizzerà tali danni fino al limite massimo indicato nello specifico limite previsto nella tabella [LSF].

### **Art.59 TERRORISMO SABOTAGGIO**

La Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

### **Art.60 COLLASSO STRUTTURALE**

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi e quelli conseguenti ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

## **Art.61 FENOMENO ELETTRICO**

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici ai Beni Assicurati, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

## **Art.62 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA**

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata, riscaldamento e/o climatizzazione e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altra sostanza utilizzata allo scopo, compresa contaminazione da qualsiasi causa dipendente, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto di conservazione, nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica. Sono altresì compresi i danni causati da errori, omissioni di controllo e/o manovra, imperizia, e/o negligenza.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione della temperatura o distribuzione del freddo rilevate, abbia avuto come conseguenza l'inutilizzabilità dei Beni Assicurati. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

## ***CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]***

---

### **Art.1 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

### **Art.2 DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a parziale deroga dell'Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

### **Art.3 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E/O ELETTROMEDICALI AD IMPIEGO MOBILE**

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici, Elettromedicali previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF], come di seguito disciplinato.

Relativamente ai beni elettronici ed elettromedicali ad impiego mobile, per il caso di:

- a) danno in fase di trasporto;
- b) danno durante la giacenza e in fase d'uso;

l'assicurazione è operante per i danni e le perdite rispettivamente subiti:

- nel caso previsto alla lettera a), durante lo spostamento e/o il trasporto con qualsiasi mezzo al di fuori dei Beni Immobili nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito del limite specificamente previsto;

- nel caso previsto alla lettera b), per tutti gli eventi diversi dalla lettera a), previa detrazione della apposita franchigia prevista nella suddetta tabella, e nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettromedicali ad impiego mobile, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, un importo maggiore di quanto indicato nella tabella [LSF].

### **Art.4 PRECISAZIONE GUASTI MACCHINE**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti ai beni assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti ai Beni Elettromedicali ed Elettronici. I guasti possono avvenire mentre i beni sono in funzione o fermi, ovvero quando smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;

- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore;
- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- dovuti a deperimento, usura, o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato, causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Alla presente assicurazione non si applica la garanzia Maggiori costi e perdita pigioni.

#### **Art.5 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE**

I danni ai Beni Assicurati, avvenuti in corso di occupazione non militare di Beni Immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. Tale estensione di garanzie è prestata per il periodo temporale di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

#### **Art.6 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI**

A parziale deroga di quanto previsto al punto A.1 delle Esclusioni, la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzato dall'Assicurato/Contraente per le attività svolte.

## **LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]**

Si intendono pattuiti i seguenti limiti di indennizzo.

**Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata.**

I valori sono espressi in **Euro**.

	<b>Scoperti per sinistro</b>	<b>Franchigie per sinistro</b>	<b>Limiti d'indennizzo per sinistro e per anno</b>
<b>Periodo di Assicurazione</b>	=	=	70.000.000,00
<b>Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato</b>	Nessuno	1.000,00	
<b>Spese necessarie per demolire, smantellare ecc</b>	Nessuno	Frontale	500.000,00
<b>Spese di bonifica, decontaminazione, ecc</b>	Nessuno	Frontale	150.000,00 per sinistro, con il massimo di 300.000,00 per anno, con limite di 50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per anno per rifiuti tossico nocivi e radioattivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.
<b>Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti e danni da acqua condotta</b>	Nessuno	Frontale	250.000,00 per sinistro ed anno
<b>Costi per il collaudo</b>	Nessuno	Frontale	50.000,00 per sinistro e per anno
<b>Oneri di urbanizzazione</b>	Nessuno	Frontale	100.000,00 per sinistro e per anno
<b>Spese per Onorari e Periti</b>	Nessuno	Nessuna	150.000,00 per sinistro e per anno

<b>Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti</b>	Nessuno	Nessuna	100.000,00 per sinistro e per anno
<b>Costi ricostruzione archivi non informatici</b>	Nessuno	Frontale	100.000,00 per sinistro e per anno
<b>Somme dovute a Terzi - Ricorso Terzi</b>	Nessuno	Nessuna	5.000.000,00 per sinistro e per anno
<b>Maggiori costi – Perdita Pigion</b>	Nessuno	Nessuna	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, con limite 100.000,00 per perdita pigioni
<b>Differenziale Storico-Artistico</b>	Nessuno	Nessuna	3.000.000,00 per sinistro e per anno
<b>Differenziale NTC (antisismico e sovraccarico neve)</b>	Nessuno	Frontale	1.000.000,00 per sinistro e per anno
<b>Oggetti d'Arte</b>	Nessuno	Frontale	100.000,00 per sinistro e per anno
<b>Preziosi</b>	Nessuno	Frontale	50.000,00 per sinistro e per anno
<b>Movimentazione interna – carico e scarico con esclusione delle apparecchiature elettroniche a impegno mobile ed elettromedicali</b>	Nessuno	5.000,00	200.000,00 per sinistro e per anno
<b>Terremoto</b>	Scoperto 10% Minimo 15.000,00	Nessuna	20.000.000,00 per sinistro e per anno
<b>Inondazioni, alluvioni,</b>	Scoperto 10% Minimo 5.000,00	Nessuna	15.000.000,00 per sinistro e per anno

<b>Allagamenti</b>	Scoperto 10% Minimo 5.000,00	Nessuna	15.000.000,00 per sinistro e per anno
<b>Eventi atmosferici</b>	Scoperto 10% Minimo 1.500,00	Nessuna	20.000.000,00 per sinistro e per anno
<b>Grandine su fragili</b>	Nessuno	Frontale	100.000,00 per sinistro e per anno
<b>Sovraccarico neve e/o ghiaccio</b>	Scoperto 10% Minimo 5.000,00	Nessuna	10.000.000,00 per sinistro e per anno
<b>Intasamento gronde e pluviali</b>	Nessuno	Frontale	50.000,00 per sinistro e 200.000,00 per anno
<b>Gelo e Ghiaccio</b>	Nessuno	Frontale	250.000,00 per sinistro e per anno
<b>Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri</b>	Scoperto 10% Minimo 1.500,00	Nessuna	20.000.000,00 per sinistro e per anno
<b>Imbrattamento muri</b>	Nessuno	Frontale	100.000,00 per sinistro e per anno
<b>Terrorismo, sabotaggio</b>	Scoperto 10% Minimo 10.000,00	Nessuna	10.000.000,00 per sinistro e per anno
<b>Fenomeno elettrico</b>	Nessuno	Frontale	1.500.000,00 per sinistro e per anno
<b>Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata</b>	Nessuno	Frontale	200.000,00 per sinistro e per anno
<b>Collasso Strutturale</b>	Scoperto 10% Minimo 10.000,00	Nessuna	1.500.000,00 per sinistro e per anno
<b>Smottamento, cedimento e franamento del terreno</b>	Scoperto 10% Minimo 10.000,00	Nessuna	1.000.000,00 per sinistro e per anno

<b>Beni elettronici</b>	Nessuno	1.500,00	2.000.000,00 per sinistro e per anno
<b>Beni elettromedicali</b>	Nessuno	5.000,00	30.000.000,00 per sinistro e per anno
<b>Beni elettronici ad impiego mobile in fase di trasporto</b>	Nessuno	1.500,00	100.000,00 per sinistro e 200.000,00 per anno
<b>Beni elettromedicali ad impiego mobile durante la giacenza</b>	Nessuno	5.000,00	100.000,00 per sinistro e 500.000,00 per anno
<b>Supporti Dati e Ricostruzione Dati</b>	Nessuno	Frontale	200.000,00 per sinistro e per anno
<b>Conduttori esterni</b>	Nessuno	Frontale	200.000,00 per sinistro e per anno
<b>Guasti macchine</b>	Scoperto 10% Minimo 5.000,00	Nessuna	1.500.000,00 per sinistro e per anno
<b><u>Furto Rapina Estorsione Scippo</u></b>			
<b>Furto</b>	Nessuno	1.000,00	500.000,00 per sinistro e per anno
<b>Con i seguenti sottolimiti:</b>			
<b>Rapina/ Estorsione</b>	Nessuno	1.000,00	200.000,00 per sinistro e per anno
<b>Scippo</b>	Nessuno	1.000,00	10.000,00 per sinistro e per anno
<b>Furto senza scasso</b>	Scoperto 10% Minimo 1.000,00	Nessuna	10.000,00 per sinistro e per anno
<b>Beni Assicurati posti all'aperto</b>	Scoperto 10% Minimo 1.000,00	Nessuna	10.000,00 per sinistro e per anno

<b>Furto con destrezza di Beni Assicurati</b>	Scoperto 10% Minimo 1.000,00	Nessuna	10.000,00 per sinistro e per anno
<b>Portavalori</b>	Nessuno	500,00	20.000,00 per sinistro e per anno
<b>Valori ovunque riposti</b>	Nessuno	1.000,00	10.000,00 per sinistro e per anno
<b>Valori in cassetti e registratori di cassa</b>	Nessuno	1.000,00	10.000,00 per sinistro e per anno
<b>Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'interno dei Beni Immobili</b>	Nessuno	500,00	20.000,00 per sinistro e per anno
<b>Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'esterno dei Beni Immobili</b>	Scoperto 10% Minimo 1.000,00	Nessuna	10.000,00 per sinistro e per anno
<b>Furto e rapina di farmaci e medicinali</b>	Nessuno	2.500,00	100.000,00 per sinistro e per anno
<b>Guasti ed atti vandalici ladri</b>	Nessuno	1.000,00	25.000,00 per sinistro e per anno

## VINCOLI

### 1) BANCA POPOLARE DI BERGAMO

La presente polizza viene vincolata, a tutti gli effetti, a favore di:

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A. – con unico socio – Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al fondo Nazionale di Garanzia – Capitale Sociale Euro 1.256.300.000,00 – Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Bergamo n. 03034840169 – albo dei Gruppi bancari n. 3111.2 – soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., (di seguito, la "Banca"), in dipendenza del contratto di finanziamento stipulato con il **Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica**, con sede in Milano, in data 6 Aprile 2009 a rogito del Notaio Dr.ssa Prisca Ventura, n. 4.248/2.415 di repertorio .

Conseguentemente, la Compagnia Assicuratrice ..... (di seguito, la "Compagnia") si obbliga:

1. a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto, o comunque godente priorità assoluta su ogni altro eventuale vincolo, fatti salvi gli ulteriori vincoli, da intendersi di grado pari a quello di cui alla presente appendice, in corso di formalizzazione a favore, rispettivamente, della Banca Infrastrutture e Sviluppo SpA., della Banca Regionale Europea S.p.A. e della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a, a fronte di finanziamenti anch'essi stipulati con il **Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica** in data 6 Aprile 2009 con nr. di repertorio 4247/2414 e 4249/2416 e in data 9 Agosto 2011 con numero di repertorio 20965; il vincolo è da intendersi proporzionale all'intervento dei singoli Istituti così come risultanti dai tre contratti stipulati e, per maggior chiarezza, qui di seguito indicato:
  - a. Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA 40%
  - b. Banca Popolare di Bergamo SpA 20%
  - c. Banca Regionale Europea SpA 20%
  - d. Banca Popolare Commercio e Industria SpA 20%

Resta pertanto inteso che ogni riferimento alla Banca, nel prosieguo della presente appendice, deve intendersi fatto nel presupposto, a tutti gli effetti, dell'esistenza di analogo vincolo, nei termini di cui sopra, a favore delle altre due banche finanziatrici testé menzionate.

2. a comunicare alla Banca, entro 30 giorni dal ricevimento, ogni denuncia di sinistro che, in base ad una prima valutazione e senza che ciò implichi un riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro stesso, possa comportare la liquidazione di indennizzi;
3. a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Banca ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dalla Banca di concerto con l'assicurato;
4. a pagare esclusivamente alla Banca l'importo della liquidazione di ogni sinistro, sino alla concorrenza del suo credito, salvo diversa disposizione scritta della Banca stessa; la quietanza che quest'ultima rilascerà per l'importo versato sarà pienamente liberatoria per la Compagnia anche nei confronti dell'assicurato;
5. a notificare tempestivamente alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, limitatamente alle garanzie ed agli immobili oggetto del presente vincolo, nei soli confronti della Banca e fino alla concorrenza del credito di quest'ultima, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del premio ed il trentesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Banca della lettera raccomandata, a condizione che la Banca provveda al pagamento, per il relativo periodo, della quota di premio corrispondente. La Banca ha comunque facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto per il rinnovo della polizza relativamente alle garanzie e agli immobili oggetto del presente vincolo;
6. a notificare tempestivamente alla Banca tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
7. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca;

8. a non opporre, una volta verificatosi il sinistro, le eccezioni di cui all'art. 1898 del Codice Civile, qualora le circostanze aggravanti del rischio non fossero conoscibili all'assicurato ovvero questi ne abbia omesso in buona fede la comunicazione alla Compagnia;
9. a rispondere, in deroga all'art. 1900 Codice Civile, dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell'assicurato;
10. a non avvalersi, nei soli confronti della Banca, delle decadenze dai benefici dell'assicurazione di cui alle condizioni generali di polizza.

Qualora, in sede di liquidazione di danni, risulti che, oltre alla presente polizza vincolata, sussistano polizze prive di vincolo, per le quali polizze non venne denunciata la coassicurazione, la Compagnia non potrà eccepire, nei riguardi della Banca, la sua limitata responsabilità per il risarcimento del danno.

Pertanto, il danno verrà in tal caso, a richiesta della Banca, liquidato come se le altre polizze non esistessero, salvo l'eventuale diritto di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti sia dell'assicurato che delle altre Società assicuratrici.

## 2) BANCA REGIONALE EUROPEA

La presente polizza viene vincolata, a tutti gli effetti, a favore di:

BANCA REGIONALE EUROPEA spa con sede in Cuneo, Via Roma n. 13, e Direzione Generale in Milano Via Monte di Pietà n.7, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, con capitale sociale di Euro 442.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo al Nr. 01127760047, albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., (di seguito, la "Banca"), in dipendenza del contratto di finanziamento stipulato con il **Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica**, con sede in Milano, in data 6 Aprile 2009 a rogito del Notaio Dr.ssa Prisca Ventura, n. 4.249/2.416 di repertorio.

Conseguentemente, la Compagnia Assicuratrice ..... (di seguito, la "Compagnia") si obbliga:

1. a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto, o comunque godente priorità assoluta su ogni altro eventuale vincolo, fatti salvi gli ulteriori vincoli, da intendersi di grado pari a quello di cui alla presente appendice, in corso di formalizzazione a favore, rispettivamente, della Banca Popolare di Bergamo, della Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA e della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a., a fronte di finanziamenti anch'essi stipulati con il **Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica** in data 6 Aprile 2009 con nr. di repertorio 4248/2415 e 4247/2414 e in data 9 Agosto 2011 con numero di repertorio 20965; il vincolo è da intendersi proporzionale all'intervento dei singoli Istituti così come risultanti dai tre contratti stipulati, secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA 40%

Banca Popolare di Bergamo SpA 20%

Banca Regionale Europea SpA 20%

Banca Popolare Commercio e Industria SpA 20%

Resta pertanto inteso che ogni riferimento alla Banca, nel prosieguo della presente appendice, deve intendersi fatto nel presupposto, a tutti gli effetti, dell'esistenza di analogo vincolo, nei termini di cui sopra, a favore delle altre due banche finanziatrici testé menzionate.

2. a comunicare alla Banca, entro 30 giorni dal ricevimento, ogni denuncia di sinistro che, in base ad una prima valutazione e senza che ciò implichi un riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro stesso, possa comportare la liquidazione di indennizzi;
3. a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Banca ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dalla Banca di concerto con l'assicurato;
4. a pagare esclusivamente alla Banca l'importo della liquidazione di ogni sinistro, sino alla concorrenza del suo credito, salvo diversa disposizione scritta della Banca stessa; la quietanza che quest'ultima rilascerà per l'importo versato sarà pienamente liberatoria per la Compagnia anche nei confronti dell'assicurato;

5. a notificare tempestivamente alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, limitatamente alle garanzie ed agli immobili oggetto del presente vincolo, nei soli confronti della Banca e fino alla concorrenza del credito di quest'ultima, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del premio ed il trentesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Banca della lettera raccomandata, a condizione che la Banca provveda al pagamento, per il relativo periodo, della quota di premio corrispondente. La Banca ha comunque facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto per il rinnovo della polizza relativamente alle garanzie e agli immobili oggetto del presente vincolo;
6. a notificare tempestivamente alla Banca tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
7. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca;
8. a non opporre, una volta verificatosi il sinistro, le eccezioni di cui all'art. 1898 del Codice Civile, qualora le circostanze aggravanti del rischio non fossero conoscibili all'assicurato ovvero questi ne abbia omesso in buona fede la comunicazione alla Compagnia;
9. a rispondere, in deroga all'art. 1900 Codice Civile, dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell'assicurato;
10. a non avvalersi, nei soli confronti della Banca, delle decadenze dai benefici dell'assicurazione di cui alle condizioni generali di polizza.

Qualora, in sede di liquidazione di danni, risulti che, oltre alla presente polizza vincolata, sussistano polizze prive di vincolo, per le quali polizze non venne denunciata la coassicurazione, la Compagnia non potrà eccepire, nei riguardi della Banca, la sua limitata responsabilità per il risarcimento del danno.

Pertanto, il danno verrà in tal caso, a richiesta della Banca, liquidato come se le altre polizze non esistessero, salvo l'eventuale diritto di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti sia dell'assicurato che delle altre Società assicuratrici.

### 3) **BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.p.a.**

La presente polizza viene vincolata, a tutti gli effetti, a favore di:

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.p.A. con sede legale in Roma, Via del Corso 226, iscritta all'Albo delle Banche, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa San Paolo S.p.A. e appartenente al Gruppo "Intesa San Paolo" iscritto all'Albo dei gruppi bancari, capitale sociale pari a Euro 346.300.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma numero di iscrizione e codice fiscale 08445111001, (di seguito, la "Banca"), in dipendenza del contratto di finanziamento stipulato con il **Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica**, con sede in Milano, in data 6 Aprile 2009 a rogito del Notaio Dr.ssa Prisca Ventura, n. 4.247/2414 di repertorio.

Conseguentemente, la Compagnia Assicuratrice ..... (di seguito, la "Compagnia") si obbliga:

1. a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto, o comunque godente priorità assoluta su ogni altro eventuale vincolo, fatti salvi gli ulteriori vincoli, da intendersi di grado pari a quello di cui alla presente appendice, in corso di formalizzazione a favore, rispettivamente, della Banca Popolare di Bergamo S.p.A., della Banca Regionale Europea S.p.A. e della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a., a fronte di finanziamenti anch'essi stipulati con il **Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica** in data 6 Aprile 2009 con nr. di repertorio 4248/2415 e 4249/2416 e in data 9 Agosto 2011 con numero di repertorio 20965; il vincolo è da intendersi proporzionale all'intervento dei singoli Istituti così come risultanti dai tre contratti stipulati, secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA 40%

Banca Popolare di Bergamo SpA 20%

Banca Regionale Europea SpA 20%

Banca Popolare Commercio e Industria SpA 20%

Resta pertanto inteso che ogni riferimento alla Banca, nel prosieguo della presente appendice, deve intendersi fatto nel presupposto, a tutti gli effetti, dell'esistenza di analogo vincolo, nei termini di cui sopra, a favore delle altre due banche finanziatrici testé menzionate.

2. a comunicare alla Banca, entro 30 giorni dal ricevimento, ogni denuncia di sinistro che, in base ad una prima valutazione e senza che ciò implichi un riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro stesso, possa comportare la liquidazione di indennizzi;
3. a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Banca ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dalla Banca di concerto con l'assicurato;
4. a pagare esclusivamente alla Banca l'importo della liquidazione di ogni sinistro, sino alla concorrenza del suo credito, salvo diversa disposizione scritta della Banca stessa; la quietanza che quest'ultima rilascerà per l'importo versato sarà pienamente liberatoria per la Compagnia anche nei confronti dell'assicurato;
5. a notificare tempestivamente alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, limitatamente alle garanzie ed agli immobili oggetto del presente vincolo, nei soli confronti della Banca e fino alla concorrenza del credito di quest'ultima, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del premio ed il trentesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Banca della lettera raccomandata, a condizione che la Banca provveda al pagamento, per il relativo periodo, della quota di premio corrispondente. La Banca ha comunque facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto per il rinnovo della polizza relativamente alle garanzie e agli immobili oggetto del presente vincolo;
6. a notificare tempestivamente alla Banca tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
7. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca;
8. a non opporre, una volta verificatosi il sinistro, le eccezioni di cui all'art. 1898 del Codice Civile, qualora le circostanze aggravanti del rischio non fossero conoscibili all'assicurato ovvero questi ne abbia omesso in buona fede la comunicazione alla Compagnia;
9. a rispondere, in deroga all'art. 1900 Codice Civile, dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell'assicurato;
10. a non avvalersi, nei soli confronti della Banca, delle decadenze dai benefici dell'assicurazione di cui alle condizioni generali di polizza.

Qualora, in sede di liquidazione di danni, risulti che, oltre alla presente polizza vincolata, sussistano polizze prive di vincolo, per le quali polizze non venne denunciata la coassicurazione, la Compagnia non potrà eccepire, nei riguardi della Banca, la sua limitata responsabilità per il risarcimento del danno.

Pertanto, il danno verrà in tal caso, a richiesta della Banca, liquidato come se le altre polizze non esistessero, salvo l'eventuale diritto di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti sia dell'assicurato che delle altre Società assicuratrici

#### **4) BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA**

La presente polizza viene vincolata, a tutti gli effetti, a favore di:

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.A. con sede legale in Milano, Via Moscova n. 33, iscritta all'Albo delle Banche n.5560, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane s.c.p.a. iscritta all'Albo dei gruppi bancari n. 3111.2, capitale sociale pari a Euro 934.150.467,60, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03910420961, (di seguito, la "Banca"), in dipendenza del contratto di finanziamento stipulato con il **Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica**, con sede in Milano, in data 9 Agosto 2011 a rogito del Notaio Dr. De Stefano - Lorenzi numero repertorio 20965 del 9 Agosto 2011.

Conseguentemente, la Compagnia Assicuratrice ..... (di seguito, la "Compagnia") si obbliga:

1. a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto, o comunque godente priorità assoluta su ogni altro eventuale vincolo, fatti salvi gli ulteriori

vincoli, da intendersi di grado pari a quello di cui alla presente appendice, in corso di formalizzazione a favore, rispettivamente, della Banca Popolare di Bergamo S.p.A., della Banca Regionale Europea S.p.A. e della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a., a fronte di finanziamenti anch'essi stipulati con il **Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica** in data 6 Aprile 2009 con nr. di repertorio 4248/2415 e 4249/2416 e in data 9 Agosto 2011 con numero di repertorio 20965; il vincolo è da intendersi proporzionale all'intervento dei singoli Istituti così come risultanti dai tre contratti stipulati, secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA 40%

Banca Popolare di Bergamo SpA 20%

Banca Regionale Europea SpA 20%

Banca Popolare Commercio e Industria SpA 20%

Resta pertanto inteso che ogni riferimento alla Banca, nel prosieguo della presente appendice, deve intendersi fatto nel presupposto, a tutti gli effetti, dell'esistenza di analogo vincolo, nei termini di cui sopra, a favore delle altre due banche finanziatrici testé menzionate.

2. a comunicare alla Banca, entro 30 giorni dal ricevimento, ogni denuncia di sinistro che, in base ad una prima valutazione e senza che ciò implichi un riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro stesso, possa comportare la liquidazione di indennizzi;
3. a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Banca ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dalla Banca di concerto con l'assicurato;
4. a pagare esclusivamente alla Banca l'importo della liquidazione di ogni sinistro, sino alla concorrenza del suo credito, salvo diversa disposizione scritta della Banca stessa; la quietanza che quest'ultima rilascerà per l'importo versato sarà pienamente liberatoria per la Compagnia anche nei confronti dell'assicurato;
5. a notificare tempestivamente alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, limitatamente alle garanzie ed agli immobili oggetto del presente vincolo, nei soli confronti della Banca e fino alla concorrenza del credito di quest'ultima, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del premio ed il trentesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Banca della lettera raccomandata, a condizione che la Banca provveda al pagamento, per il relativo periodo, della quota di premio corrispondente. La Banca ha comunque facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto per il rinnovo della polizza relativamente alle garanzie e agli immobili oggetto del presente vincolo;
6. a notificare tempestivamente alla Banca tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
7. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca;
8. a non opporre, una volta verificatosi il sinistro, le eccezioni di cui all'art. 1898 del Codice Civile, qualora le circostanze aggravanti del rischio non fossero conoscibili all'assicurato ovvero questi ne abbia omesso in buona fede la comunicazione alla Compagnia;
9. a rispondere, in deroga all'art. 1900 Codice Civile, dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell'assicurato;
10. a non avvalersi, nei soli confronti della Banca, delle decadenze dai benefici dell'assicurazione di cui alle condizioni generali di polizza.

Qualora, in sede di liquidazione di danni, risulti che, oltre alla presente polizza vincolata, sussistano polizze prive di vincolo, per le quali polizze non venne denunciata la coassicurazione, la Compagnia non potrà eccepire, nei riguardi della Banca, la sua limitata responsabilità per il risarcimento del danno.

Pertanto, il danno verrà in tal caso, a richiesta della Banca, liquidato come se le altre polizze non esistessero, salvo l'eventuale diritto di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti sia dell'assicurato che delle altre Società assicuratrici